DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 10 aprile 2006

relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo interno che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2006/611/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, di seguito denominato «l'accordo ACP-CE», modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, di seguito denominato «l'accordo che modifica l'accordo ACP-CE»,

visto il progetto della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato, il 25 giugno 2005, la decisione n. 5/2005 sulle misure transitorie che si applicano a partire dalla data della firma fino alla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE riveduto ([1]).

(2) L'adozione di queste misure transitorie comporta l'applicazione anticipata della maggior parte delle disposizioni dell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE, ad eccezione delle modifiche richieste del quadro finanziario pluriennale e delle disposizioni sulla lotta al terrorismo e sulla cooperazione nella lotta contro la proliferazione della armi di distruzione di massa che sono condizionate ad una decisione del Consiglio che stabilisca la disponibilità di risorse finanziarie.

(3) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto un accordo interno che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE, di seguito denominato «l'accordo che modifica l'accordo interno». L'accordo che modifica l'accordo interno non può entrare in vigore prima dell'adozione da parte di ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali.

(4) A norma dell'articolo 2 della decisione n. 5/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, gli Stati membri e la Comunità sono invitati ad adottare le appropriate misure di applicazione di detta decisione nei settori di loro competenza.

(5) È quindi opportuno prevedere l'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo interno onde definire le procedure che gli Stati membri dovranno seguire nel periodo dell'applicazione anticipata dell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE, di seguito denominato «l'accordo che modifica l'accordo interno», si applicano in via provvisoria a partire dal 25 giugno 2005.

Il testo dell'accordo che modifica l'accordo interno è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente alle misure transitorie per l'applicazione dell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE.

Essa rimane in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo interno.

([1]) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.

A nome dei governi degli Stati membri
La presidente
U. PLASSNIK